

Prot. n. 66/12

Napoli, 12 Novembre 2012

Alle Cooperative associate

Alle Federazioni regionali

e p.c. Alle Unioni provinciali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Circolare Ministero del lavoro n.27 del 7 novembre 2012: Contratto a tempo determinato - intervalli temporali

Carissimi,

Vi inoltriamo, per opportuna conoscenza, la circolare del Ministero del lavoro in oggetto, che interviene sul delicato tema dei periodi d'intervallo obbligatori nella successione di contratti a tempo determinato.

La circolare chiarisce, che il **PERIODO DI ATTESA OBBLIGATORIO** tra un rapporto e l'altro potrà essere stabilito liberamente dalle parti sociali in sede di contrattazione collettiva **STIPULATA A QUALSIASI LIVELLO**, ed essere inferiore a quanto previsto dalla legge.

Si tratta di una precisazione positiva, e fortemente auspicata, nella misura in cui intervalli troppo rigidi potrebbero determinare criticità per le imprese in termini di rinnovo continuità dei rapporti di lavoro.

La riforma Fornero (legge 92/2012) ha introdotto infatti, **una disciplina più restrittiva** degli intervalli tra un contratto a termine scaduto e un suo rinnovo, stabilendo in **via generale un'attesa di 60 o 90 giorni**, rispettivamente se il contratto precedente ha avuto una durata inferiore o superiore a 6 mesi (prima della riforma la vacanza era di 10 o 20 giorni).

In particolare, però, l'art. 5, comma 3, del Dlgs. 368/2001, in virtù anche delle modifiche apportate dall'art. 46-bis della legge 134/2012, contiene alcune **deroghe per ridurre quell'intervallo**:

- a) **riduzione dei termini a 20 giorni (30 se contratto superiore a 6 mesi) per lavoratori stagionali** (ex DPR 1525/1963 o quelli definiti tali da CCNL e avvisi comuni - es. agricolo, agroalimentare, forestale);

- b) **analoga riduzione dei termini a 20 e 30 giorni in presenza di alcune situazioni organizzative e produttive molto specifiche** (avvio nuove attività, lancio di un nuovo prodotto o di un servizio innovativo, start-up, etc.), **ma previo intervento della contrattazione** a livello interconfederale o di categoria oppure a livello decentrato se delegato; con facoltà del Ministero del Lavoro di intervenire con un decreto, dopo 12 mesi di inerzia delle parti sociali;
- c) **riduzione degli stessi termini “IN OGNI ALTRO CASO PREVISTO” dalla contrattazione.**

Proprio in riferimento a quest'ultima fattispecie, la circolare precisa che è **PRATICABILE DALLE PARTI SOCIALI QUASIASI IPOTESI DI RIDUZIONE DEGLI INTERVALLI FINO ALL'EVENTUALITA' DI UN LORO AZZERAMENTO.**

I **contratti nazionali o di secondo livello** stipulati dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale potranno, quindi, intervenire liberamente sulla materia.

In termini generali, infine, si ricorda che, sempre ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto 368/01, **in caso di mancato rispetto dell'intervallo tra due contratti a tempo determinato, comunque disciplinato, il secondo contratto stipulato verrà considerato a tempo indeterminato.**

Si allega alla presente la Circolare Ministero del Lavoro n. 27 del 7 novembre 2012

Cordialmente.

Il direttore
(Maria Rosaria Soldi)